

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BONINO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Istituzione di una stazione sperimentale per il vetro in Venezia - Murano (959)	84
PRESIDENTE	79	PRESIDENTE	84, 85
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		FALETTI, <i>Relatore</i>	84
Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America. (970)	79	LOMBARDI RUGGERO	84
PRESIDENTE	79, 80	INVERNIZZI	84
FALETTI, <i>Relatore</i>	80	BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	85
GIOLITTI	80	Votazioni segrete:	
Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul piano E. R. P. e sul successivo programma di aiuto economico (M. S. A.). (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (823)	81	PRESIDENTE	81, 86
PRESIDENTE	81, 82, 83, 84		
PEDINI, <i>Relatore</i>	82, 83	La seduta comincia alle 9.40.	
GIOLITTI	82, 83	PEDINI, <i>Segretario</i> legge il processo verbale della seduta precedente.	
LOMBARDI RUGGERO	83	(È approvato).	
FOA	83	Congedo.	
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	83	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spadola.	
		Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America. (970).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America».	

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Faletti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FALETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione su questo disegno di legge sarà brevissima, poiché trattasi di un provvedimento assai semplice. Si tratta di inquadrare più che altro questo provvedimento nell'ambito della situazione generale. In relazione agli accordi di Washington del 14 agosto 1947 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, che regolava, tra l'altro, anche la questione relativa a beni di italiani in America e a beni di americani in Italia, si è provveduto, con legge 24 novembre 1948, n. 1493, a determinare una indennità per i danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America. Detta legge, del 24 novembre 1948, fissava i casi nei quali le indennità erano dovute: erano, per lo più, casi riferibili a due gruppi e cioè a sequestro da parte degli Stati Uniti di ritrovati tecnici appartenenti ad italiani e perdite accertate e altri compensi per uso di invenzioni, brevetti, ecc., posseduti dagli Stati Uniti. La legge stabiliva le modalità per ottenere questi indennizzi. Stabiliva, inoltre, la somma che si doveva detrarre e i termini per la presentazione delle domande. All'articolo 5 stabiliva che il Presidente della Repubblica avrebbe emanato il regolamento e all'articolo 6 erano dettate le norme per la corresponsione di acconti, in attesa dei necessari accertamenti. Questi acconti potevano essere dati nella misura massima del 25 per cento della indennità totale prevedibile.

Il regolamento previsto all'articolo 5 è venuto, segno che non si è avuta eccessiva fretta, con un decreto presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275, a due anni di distanza. Detto decreto istituiva una commissione con il compito di esaminare le richieste degli interessati e stabilire le indennità da corrispondere e poteva essere sentita anche dal Ministro per la corresponsione degli acconti del 25 per cento, testé accennati.

Poiché la legge del 24 novembre 1948, che ho rapidamente riassunta, aveva dato luogo a dubbi di interpretazione specialmente per quel che riguardava la determinazione degli indennizzi, si ritenne necessario precisarne il contenuto ed è stata emanata — ad altri due anni di distanza — un'altra legge 11 dicembre 1952, n. 3094.

La Commissione chiese ed ottenne che si inserisse nella legge una norma la quale

stabiliva che, appunto, una apposita commissione doveva definire tutti gli indennizzi entro il termine massimo di un anno e che si disponesse che la commissione avrebbe cessato di esistere un mese dopo la scadenza del termine.

Detto termine è scaduto il 31 gennaio 1954 e la commissione ha interrotto i propri lavori un mese dopo. A quella data, però, numerose domande di indennizzo non erano state ancora definite. Per la brevità del tempo a mia disposizione non ho potuto sentire dagli uffici interessati quante di queste domande siano state evase e quante no: è un dato che, forse, il rappresentante del Governo potrà fornirci.

Il disegno di legge che viene ora sottoposto alla nostra approvazione mira innanzi tutto a permettere che tutte le domande ancora pendenti possano essere definite e sull'opportunità di ciò non credo sia necessario dilungarci troppo. Pur consentendo circa l'estrema delicatezza di questa materia e la laboriosità del processo valutativo per la determinazione dei danni, non posso non rilevare l'eccessiva lentezza del lavoro nei confronti del riconoscimento di un diritto che non può essere ancora oltre procrastinato.

Non mi rimane, quindi, che invitare la Commissione ad approvare senz'altro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOLITTI. Il nostro gruppo voterà contro questo disegno di legge per i motivi che già determinarono il nostro voto contrario alla legge 11 dicembre 1952, specie per quanto riguarda i criteri di composizione della commissione, e per i motivi che ispirarono le nostre critiche all'accordo Lowett-Lombardo che ha regolato la materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, contenente nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, è abrogato.

La Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1950, n. 1275, continuerà a funzionare fino alla definizione di tutti i reclami pendenti.

(È approvato).

ART. 2.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, potranno essere concessi, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli stessi, previo conforme parere della Commissione di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, è modificato come segue:

« Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo articolo 3, la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato ».

(È approvato).

ART. 4.

Le deliberazioni della Commissione di cui al precedente articolo 1 sono adottate a maggioranza dai membri effettivi o supplenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

ART. 5.

Per la corresponsione degli emolumenti ai membri della Commissione di cui al precedente articolo 1, ai funzionari ed agli esperti della cui opera la Commissione stessa può avvalersi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge dianzi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America » (970):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	17
Voti contrari	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bonino, Buttè, Castellarin, Colleoni, Di Paolantonio, Di Prisco, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa, Franceschini Giorgio, Galli, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Lombardi Ruggero, Marzotto, Montagnana, Pedini, Pigni, Sacchetti, Tonetti, Veronesi, Volpe e Zerbi.

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul piano E. R. P. e sul successivo programma di aiuto economico (M. S. A.) (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul Piano E. R. P. e sul successivo programma di aiuto economico (M. S. A.) ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera.

L'onorevole Pedini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge che è già stato oggetto di ampia discussione al Senato e che è stato approvato dalla IX Commissione permanente. Con detto disegno di legge il Governo intende provvedere al rimborso di 500 milioni di lire in favore dell'Istituto per il commercio estero, per le spese — dice il testo del disegno — che l'Istituto per il commercio estero avrebbe affrontate dal 1948 al 1953 in conseguenza dei compiti derivatigli dalla circolare ministeriale, consistenti nel controllo e nella contabilizzazione delle merci in arrivo agli scali-merce. Questo disegno di legge dovrebbe essere pacificamente approvato dalla nostra Commissione. Tuttavia, ci sono alcune circostanze che è doveroso far presenti. Assunti i dati precisi sulle spese relative a questo lavoro, che sono state sostenute dall'Istituto, risulta che l'Istituto stesso ha denunciato non 500 milioni, come risulta dal rimborso chiesto, ma 980 milioni di lire, ossia circa un miliardo. Sorgerebbe, pertanto, legittima la domanda se è vera la cifra che viene proposta dal disegno di legge come rimborso, oppure la cifra denunciata dallo Istituto del commercio con l'estero. In realtà, l'Istituto ha sostenuto una spesa per l'espletamento del lavoro pari a 980 milioni di lire. I 500 milioni che qui vengono proposti come rimborso non sono un rimborso, ma una transazione, una cifra forfetaria, accettata dal Tesoro.

Si tratta, invero, di una cifra notevole, ma ciò dipende dal fatto che l'Istituto del commercio estero, per affrontare questo lavoro del rilievo, dello scarico e della consegna del materiale del Piano E. R. P. ha dovuto assumere altri impiegati, ha dovuto ampliare i suoi uffici e potenziare la sua organizzazione al di là di quelli che sono i suoi compiti normali.

Anche se il merito dell'entità della cifra non sia di nostra competenza, in quanto trattasi di una cifra già concordata tra Ministero del tesoro e Istituto per il commercio estero, vi è da rilevare il fatto che questa spesa di 500 milioni viene imputata al bilancio del tesoro, mentre invece sembrerebbe più naturale che essa venisse imputata sui fondi del bilancio degli esteri. Ma anche per questo fatto vi è una giustificazione. Ciò è dipeso, non tanto dal Governo italiano, quanto dalla necessità di adeguarsi ad una situazione di fatto nei rapporti del nostro Governo con quello statunitense. Il Governo italiano aveva pensato di prelevare il rimborso di detta somma applicando una percentuale sulle

merci in arrivo, a carico degli importatori. Più tardi il nostro Governo propose di prelevare la somma necessaria dal fondo-lire E. R. P. Questa proposta non venne però accettata dalla commissione E. C. A. e dal Governo degli Stati Uniti, onde il provvedimento non ha avuto modo di giungere prima ad esecuzione. Vi è stata una lunga discussione tra Governo italiano, governo americano e amministrazione E. R. P. per stabilire il capitolo in bilancio da cui prelevare queste spese. Si tratta, perciò di una situazione di fatto sulla quale non è più il caso di riaprire una discussione perché ciò significherebbe lasciare le cose come sono e perdere altro tempo, per il fatto semplicissimo che la commissione E.C.A. non ha interesse ad addivenire alla proposta del Governo italiano di trasferire cioè 1.500 milioni sul fondo-lire E. R. P., anziché metterli sul bilancio ordinario dello Stato.

Si potrebbe muovere l'obiezione che, prima di presentare questo disegno di legge, il Governo avrebbe dovuto presentarne un altro per avere l'autorizzazione di mettere in bilancio detta somma.

Per queste ragioni, sia pure con le riserve che io, per primo, debbo avanzare per gli aspetti anormali di questa procedura che, tuttavia, debbo riconoscerlo, è imposta più che dalla volontà del Governo, dalla necessità di adeguarsi a circostanze di fatto, propongo, a titolo di sanatoria, di approvare il disegno di legge, come già, del resto, ha fatto il Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOLITTI. Noi dell'opposizione diamo atto al relatore della sua chiara ed onesta relazione. Effettivamente, l'onorevole relatore ha svolto il suo compito con obiettività, mettendo in rilievo le perplessità che sorgono di fronte al contenuto specifico del disegno di legge. Per parte nostra, ho il dovere di chiarire che quelle che il relatore ha creduto di definire « riserve » e di superare con la considerazione sommaria che trattasi di una sanatoria, costituiscono un motivo di più — non di fondo ma più che altro di carattere tecnico — per indurci ad esprimere il voto contrario al disegno di legge.

I lati messi in luce dallo stesso relatore ci sembrano veramente strani. Ci sembra strana questa soluzione « forfetaria » e non si comprende bene come e in base a quali criteri sia stata determinata la cifra, tanto più che c'è una notevole distanza tra la cifra indicata dal commercio estero (980 milioni) e quella rimborsata (500 milioni).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Ma si tratta di una partita di giro.

GIOLITTI. Ammesso questo, bisognerà allora che la differenza venga ricavata da qualche fonte. Questa specie di ipocrisia contabile non ci sembra una cosa seria tanto più che trattasi di cifre così considerevoli.

Fatti questi rilievi, non possiamo che confermare il nostro deciso atteggiamento contrario a questo disegno di legge, il quale, in sostanza, si presenta come una conseguenza di carattere tecnico, contabile e finanziario non indifferente, derivante dagli accordi E. R. P. ed M. S. A. nei confronti dei quali accordi il nostro atteggiamento è stato già più volte illustrato.

LOMBARDI RUGGERO. Credo che il collega Pedini, nella sua relazione, abbia detto piuttosto impropriamente che la cifra di 500 milioni da concedere a titolo di rimborso all'Istituto del commercio estero abbia il valore di una sanatoria.

La verità è che il Governo non pensava di dover pagare questa somma la quale, se mai, sarebbe dovuta venir fuori dal fondo lire. Di conseguenza il Governo non aveva previsto il relativo stanziamento in bilancio, venendosi a trovare di fronte ad una situazione imprevista. In quanto alle cifre 980 e 500 milioni e alla notevole differenza che vi si riscontra, son cose che si capiscono nel senso che l'Istituto per il commercio estero ha un suo bilancio (con utili e perdite) con la tendenza a incrementare gli utili e quindi ad ingrossare le spese, in previsione di transazioni con il Governo.

In conclusione, poiché il Governo non aveva la possibilità di presentare prima un disegno di legge per essere autorizzato a questa spesa in quanto non riteneva che essa dovesse gravare sul bilancio dello Stato ma sul fondo-lire E. R. P. e poiché la transazione si presenta, poco più, poco meno, normale e anche in considerazione del fatto che si tratta di una situazione che bisogna chiudere, io penso che la Commissione potrebbe esprimere il suo voto favorevole.

FOA. Dalla relazione risulta che l'impossibilità di imputare questa somma al fondo-lire E. R. P. non è un fatto nuovo, è un fatto anzi che si ripete da parecchi anni; non solo, ma in base ai rapporti bilaterali stabiliti con l'amministrazione degli aiuti americani, questi oneri sarebbero dovuti andare a carico del bilancio dell'Istituto per il commercio estero. Perché, allora, oggi sorge la necessità di questo rimborso? Perché il bilancio dell'Istituto per il commercio estero è profonda-

mente deficitario. La necessità di risanare questa situazione non potrebbe non essere accompagnata, credo, da una valutazione di tutta l'attività di detto Istituto e dalla ricerca del modo più idoneo ad organizzare e rendere più efficiente la sua attività futura, e in questo senso, come è noto, si stanno studiando dei provvedimenti legislativi aventi lo scopo di aumentare da un lato gli stanziamenti relativi alla gestione dell'Istituto in parola e dall'altro alla determinazione dei suoi futuri compiti. A me non sembra corretta la procedura adottata di colmare una parte di questo *deficit*, a titolo di rimborso spese, il che mi sembra piuttosto voler sottrarre — con un anticipo su quelle che saranno le necessità future dell'Istituto — concedendogli la somma di 500 milioni, ogni discussione sul merito, volere eliminare la discussione circa l'attività di detto Istituto.

Sarebbe quindi più opportuno affrontare questo problema nel suo insieme nel quadro del provvedimento preannunciato per il risanamento finanziario dell'Istituto e per la creazione della base del suo funzionamento futuro.

Per queste considerazioni sono di avviso di respingere questo disegno di legge con la indicazione che i problemi inerenti all'Istituto del commercio estero verranno affrontati in modo organico al più presto.

PEDINI, *Relatore*. Al più presto significa fra diversi mesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla di particolare da aggiungere. La situazione mi sembra sia stata esposta molto chiaramente dal relatore. L'Istituto per il commercio estero ha una determinata sovvenzione. Gli sono stati affidati dei compiti che vanno al di là di quelle che erano le sue normali attività, facendogli sopportare maggiori spese. Pertanto, l'Istituto si trova in *deficit*, onde il Governo ha ritenuto necessario concedergli una sovvenzione di 500 milioni, senza peraltro entrare nel merito del riordinamento di questo Istituto, riordinamento che verrà affrontato in un secondo momento, trattandosi di materia assai complessa.

Per ora, circa quelle che sono le esigenze, diciamo così, di contabilità e di cassa, sono necessari questi 500 milioni che d'altronde corrispondono ad una prestazione effettiva fatta dall'Istituto.

Circa il problema di fondo dell'Istituto, il Governo si ripromette di presentare un disegno di legge che verrà discusso nella sua

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

ampiezza relativamente ai compiti futuri dell'Istituto.

Per queste ragioni, prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per la concessione di un contributo di pari importo all'Istituto nazionale per il commercio estero, a rimborso delle spese sostenute in dipendenza delle operazioni di rilevazione, di controllo e di contabilizzazione delle importazioni di merci, effettuate in Italia sul Piano E. R. P. e sul successivo programma di aiuto economico (M. S. A.).

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano. (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Data l'assenza del relatore, onorevole Cibotto, riferirà l'onorevole Faletti.

FALETTI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione riguarda la istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano.

Come è noto, alla fine del 1952 è stato messo in liquidazione l'Istituto della ceramica. La Commissione industria della Camera aveva espresso in quella sede un voto invitando il Governo a provvedere con sollecitudine alla istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro di uso tecnico e scientifico.

Detto voto è stato accettato dal Governo che oggi presenta a tal fine il disegno di legge in esame.

Si tratta, quindi, del mantenimento di un impegno assunto da parte del Governo, ma si tratta anche della necessità di incrementare la istituzione di queste stazioni sperimentali che dovrebbero essere sempre più incoraggiate. In Italia esistono già parecchie di queste stazioni sperimentali e approfittando dell'occasione per formulare l'augurio che il Governo voglia utilizzarle meglio. Ad esempio, quella esistente a Parma viene utilizzata troppo poco. Concludendo propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RUGGERO. Desidererei che il Governo precisasse se esiste un piano finanziario per la costituzione e il mantenimento di questo Istituto sperimentale. In bilancio abbiamo lo stanziamento di 30 milioni che a noi sembra troppo esiguo per l'impianto e il funzionamento della stazione sperimentale.

INVERNIZZI. Siamo favorevoli, in linea di principio, al disegno di legge. La istituzione di una Stazione sperimentale in questo settore era stata già da tempo sollecitata. Una cosa però vogliamo rilevare: ci sembra che il funzionamento di queste stazioni sperimentali è ancorato alle forme vecchie perché i vari decreti che regolano la istituzione di queste stazioni sperimentali sono superati. Basti dire che il diritto ad avere un delegato nel consiglio di amministrazione è strettamente legato al pagamento da parte delle ditte interessate; pagamento che serve al sovvenzionamento di questi istituti. Insomma, si tratta di tutto un meccanismo che andrebbe riveduto ed aggiornato.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, noi diamo la nostra approvazione, con la esplicita riserva, però, di proporre in avvenire alcune modifiche al sistema per rendere più aggiornate ed efficienti queste stazioni sperimentali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BATTISTA. *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Rispondo alle osservazioni dell'onorevole Lombardi circa il bilancio di queste stazioni. Il bilancio della Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano, come quello di tutte le altre stazioni sperimentali, viene impostato principalmente su contributi vari. Il comune di Venezia ha concesso uno stabile per gli uffici, stabile che è in ottime condizioni. Per quanto riguarda la sua sistemazione il Ministero dell'industria ha stanziato, come è precisato all'articolo 3, comma a), la somma di 30 milioni, da prendere sulla somma di un miliardo di lire a suo tempo fissata dal Parlamento per contributo a ricerche scientifiche varie. Vi sono, poi, i contributi delle Camere di commercio della provincia di Venezia, ma soprattutto le stazioni sperimentali ricevono contributi da parte degli industriali, in quanto esse servono moltissimo per la consulenza tecnica. Oltre alla funzione, diciamo così pubblica, esse hanno infatti una funzione di consulenza dal punto di vista delle varie attività tecnico-industriali. Gli industriali sono perciò interessati e pagano per i contributi una certa aliquota sul fatturato di ogni singola azienda, che va a beneficio di queste stazioni sperimentali. Ogni anno viene trasmesso al Ministero dell'industria, per l'approvazione, un bilancio preventivo da parte delle stazioni sperimentali per cui, per questo settore si può stare tranquilli.

Prego, pertanto, la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituita la Stazione sperimentale del vetro con sede in Murano-Venezia. Essa è persona giuridica di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La Stazione è regolata dalle norme di cui ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale e loro modificazioni ed aggiunte, al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria e succes-

sive modificazioni ed aggiunte e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.

(È approvato).

ART. 2.

La Stazione ha il compito di promuovere, con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa.

In particolare essa:

compie studi e ricerche scientifiche e pratiche intese alla risoluzione di problemi attinenti all'industria del vetro ed al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria del vetro, in relazione anche ad analoghe iniziative dei Paesi esteri, e cura la diffusione degli studi e dei risultati delle ricerche in Italia ed all'estero;

studia il migliore impiego, dal lato tecnico ed economico, delle materie prime nazionali ed estere, utilizzabili nell'industria del vetro;

assiste le imprese industriali nazionali per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle loro produzioni e per il perfezionamento delle lavorazioni;

esegue, su richiesta dell'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati, nel campo dell'industria del vetro, prove, esperimenti e controlli tecnici, tarature di strumenti di apparecchi e di impianti in genere;

promuove corsi di addestramento per operai, capi operai e tecnici vetrari ed agevola gli studi di privati nel campo industriale del vetro con l'impiego dei propri laboratori e strumenti;

pubblica periodicamente un bollettino ufficiale per rendere di pubblica nozione gli studi, le ricerche e qualsiasi notizia che dal lato tecnico interessa l'industria del vetro.

(È approvato).

ART. 3.

Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonché mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, di ogni altro Ente pubblico e di privati.

Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonché ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

(È approvato).

ART. 4.

Il residuo attivo della liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro, di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 179, è devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passività dell'Istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione.

Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.

(È approvato).

ART. 5.

Per le esigenze di personale di ruolo della Stazione alla tabella A), allegata al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, modificato col regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e col decreto presidenziale 12 luglio 1949, n. 646, vengono aggiunti i seguenti posti, con decorrenza 1° luglio 1954:

1 posto di direttore, con svolgimento di carriera dal grado VII al IV, gruppo A;

1 posto di vice direttore di grado VII, gruppo A;

1 posto di aiuto direttore di grado VIII, gruppo A;

3 posti di assistente di cui 2 di grado X e 1 di grado IX, gruppo A;

2 posti di periti analisti di cui 1 al grado XI-X e 1 al grado IX, gruppo B;

1 posto di segretario di grado XI-X, gruppo B.

(È approvato).

ART. 6.

Le spese sostenute dal Ministero dell'industria e del commercio per il personale indicato nel precedente articolo 5 saranno rimborsate dalla Stazione sperimentale, che curerà il versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto degli altri disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul piano E. R. P. e sul successivo programma di aiuto economico (M. S. A.) » (823):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	24
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano » (959):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bonino, Calabrò, Castellarn, Colleoni, Di Paolantonio, Di Prisco, Failla, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa, Franceschini Giorgio, Galli, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Larussa, Lombardi Ruggero, Martoni, Marzotto, Montagnana, Pedini, Pessi, Pigni, Semeraro Gabriele, Tonetti, Veronesi, Volpe e Zerbi.

La seduta termina alle 10.45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI